

# *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 OTTOBRE 2011.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Giuseppe Benedetti.

Deliberazione 26 ottobre 2011, n. 68:

Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio")

## Il Consiglio regionale

Visti:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
- il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l'esercizio 2012 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2011, n. 56;
- l'articolo 11 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
- la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio");
- il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 ottobre 2011.

Considerato che:

- la dir. 2001/77/CE ha stabilito il quadro delle misure minime da svilupparsi da parte dei singoli stati per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- la dir. 2009/28/CE individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020;
- il d.lgs. 387/2003 stabilisce i principi legislativi statali al fine di attuare la direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- l'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, prevede che in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;
- l'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 prevede che, in attuazione delle linee guida approvate in conferenza unificata, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- in base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 1, delle linee guida le regioni possono individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, attraverso un'apposita istruttoria, avente ad

oggetto la ricognizione delle disposizioni di tutela del proprio territorio, che identifichi obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in tali aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;

- le linee guida sono state emanate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 e, in base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 3 delle stesse, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con il quale sono ripartiti tra le regioni gli obiettivi sulle fonti rinnovabili assegnati dalla dir. 2009/28/CE allo Stato italiano, le regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione per il raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Considerato inoltre che:

- con la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio") la Regione Toscana ha approvato la prima individuazione delle aree non idonee di cui al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione degli impianti fotovoltaici a terra (allegato A alla l.r.11/2011);
- l'articolo 7 della l.r. 11/2011 stabilisce che:
  - 1) la Provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, presenta alla Giunta regionale una proposta di perimetrazione di zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32, e dei piani territoriali di coordinamento. A seguito della proposta presentata dalla provincia il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle aree non idonee suddette;
  - 2) qualora la Provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee,
  - 3) le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree ad indicazione geografica tipica (IGP) sono individuate come aree non idonee. La Provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree. A seguito della proposta presentata dalla provincia il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale può modificare l'individuazione delle aree non idonee.

Considerato che:

- le Province di Firenze, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa e Livorno hanno presentato proposte di perimetrazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2011;
- le province di Grosseto, Prato, Siena, Livorno e Pisa hanno presentato proposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2011;
- le province di Arezzo, Firenze, Lucca e Massa Carrara non si sono avvalse della possibilità di presentare proposte di perimetrazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2011;
- la Provincia di Pistoia ha deciso di non avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2011 rispetto alla prima proposta (comunicazione prot. 13.18.15 del 21 settembre 2011).

Considerato che l'individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2011 è stata effettuata sulla base di criteri omogenei per l'intero territorio regionale, tenendo conto dell'implementazione paesaggistica del PIT, tenendo altresì conto comunque delle peculiarità espresse dalle singole province sulla base dei rispettivi piani territoriali di coordinamento nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio previste dalla l.r. 1/2005;

Dato atto che dalle proposte di alcune province è emersa l'esigenza di considerare le fattispecie di casse di espansione in termini non puntuali attraverso apposite deperimetrazioni, bensì con una norma generale che ne riconosca l'idoneità;

Preso atto della comunicazione del 12 luglio 2011 della Provincia di Siena che “riconosce il Parco della Val d’Orcia non idoneo ai fini dell’inserimento di impianti fotovoltaici in quanto inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO” e che pertanto occorre prendere in considerazione la richiesta di modifica della normativa regionale, “consentendo unicamente impianti fotovoltaici che non impieghino una superficie eccedente i 150 mq”, richiesta condivisa da tutti i comuni;

Visti gli elaborati predisposti dagli uffici della Giunta regionale contenenti l’individuazione di zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all’interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP);

Visto che sono pervenute segnalazioni di errori materiali relativamente alla perimetrazione di aree all’interno dei territori comunali di Castellina Marittima e di Castagneto Carducci (con note rispettivamente dell’Assessore allo sviluppo economico e sostenibile del Comune di Castellina Marittima in data 24 ottobre 2011 e del responsabile dell’ufficio governo del territorio del comune di Castagneto Carducci in data 25 ottobre 2011);

Ritenuto opportuno dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla correzione di eventuali errori materiali nella cartografia, su segnalazione delle Province competenti;

#### Delibera

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 3, della l.r. 11/2011, l’individuazione delle aree non idonee inerenti zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all’interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP) relative alle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, quale risulta dai relativi elaborati allegati al presente provvedimento:

Provincia	TAVOLE	
	a) Zone all'interno di coni visivi e Aree agricole di pregio	b) Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP
AR	1 a / I	
AR	1 a / II	
FI	2 a / I	
FI	2 a / II	
FI	2 a / III	
GR	3 a / I	3 b / I
GR	3 a / II	3 b / II
GR	3 a / III	3 b / III
GR	3 a / IV	3 b / IV
GR	3 a / V	3 b / V
LI	4 a / I	4 b / I
LI	4 a / II	4 b / II
LI	4 a / III	4 b / III
LU	5 a / I	
LU	5 a / II	
MS	6 a / I	
MS	6 a / II	
PI	7 a / I	7 b / I
PI	7 a / II	7 b / II
PT	8 a / I	
PO	9 a / I	9 b / I
SI	10 a / I	10 b / I
SI	10 a / II	10 b / II
SI	10 a / III	10 b / III
SI	10 a / IV	10 b / IV

2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di rendere accessibili, sul sito web della Regione Toscana, gli allegati cartografici alla presente deliberazione.

3. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di procedere alle opportune modifiche cartografiche derivanti da meri errori materiali e segnalati dalle Province competenti.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23.*

Il Consiglio regionale approva  
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Roberto Giuseppe Benedetti

I SEGRETARI

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri